

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 29

Adunanza 4 luglio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TROFARELLO - VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 560 – 25626/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ROBERTO RONCO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Trofarello:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.26-7149 del 22/10/2007;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 27 del 16/06/2008, n. 77 del 30/11/2009, n. 69 del 24/09/2009 e n. 33 del 23/07/2010 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 02/04/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 14 al P.R.G.C., finalizzato all'adeguamento dello Strumento Urbanistico comunale alla Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001 ("*Variante Seveso*"), ai sensi dell'articolo 31ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 09/05/2012, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 24/05/2012 (pervenuto il 28/05/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;  
(Pratica n. 041/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.949 abitanti nel 1971, 7.796 abitanti nel 1981, 8.905 abitanti nel 1991, 10.373 abitanti nel 2001 e 11.018 abitanti nel 2010, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo decennio (+ 27,9 % nel periodo 1971/2010);
- superficie territoriale di 1.234 ettari, di cui 736 di pianura e 500 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 962 ettari con pendenze inferiori al 5% e 273 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25%; 115 ettari rientrano nella *Classe I<sup>a</sup>* di Capacità d'Uso dei Suoli e 845 ettari rientrano nella *Classe II<sup>a</sup>*. E' altresì interessato da una superficie di 26 ettari da "*Aree boscate*";
- il PTC2 lo comprende nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale di "*A.M.T. – S.E.*";
- è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo C di media rilevanza*";
- sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 29 denominata "*Del Colle di Cadibona*" ora di competenza Provinciale (nel tratto compreso tra Torino - Santena) e di competenza Regionale (nel tratto compreso tra Santena – Confine Provincia), è attraversato inoltre dalla Strada Provinciale n. 125;
  - è interessato seppur parzialmente dalla variante alla S.P. n. 122 di Santena-Villastellone con la creazione di una nuova sede stradale;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Chieri, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola e Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dai Rii Valle Sauglio, Tepice e Valle S. Pietro, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- tutela ambientale:
  - parte del territorio comunale è compreso nell'area di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza Regionale denominata "*Zona della Collina di Torino*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 09/05/2012, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche:

- modifiche cartografiche:
  - A.1 area “Cr3/14 – ineditificata ovvero edificata a bassa densità” : la variante urbanistica ne prevede la ridelimitazione, riducendone la larghezza di circa 18 m dal confine con l’area “Cr1/1-a” e il prolungamento verso Via Nenni;
  - A.2 area a Servizi “Sr19a”: la proposta prevede, a seguito della ridelimitazione dell’area “Cr3/14”, il posizionamento dell’area verso il confine con l’area “Cr1/1-a”, riducendone di conseguenza l’estensione verso la via, ma estendendone la superficie sul lato opposto fino al confine con l’area “Sr19c”;
  - eliminazione della campitura indicativa di “Strumenti Esecutivi in vigore”, ormai obsoleta;
- modifiche normative:
  - B.1 Norme di Attuazione – 4.2 Prescrizioni ed indirizzi per singole aree normative, Tomo 2: modifiche alla scheda “C3/14”: al fine di mantenere inalterata la capacità edificatoria ammessa dal P.R.G. si elimina l’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria ( $U_f \leq 0,45$ ) sostituendolo con l’indicazione della SUL massima ammissibile pari a 625 mq indipendentemente dall’estensione dell’area e si inserisce una nota descrittiva a precisazione della possibilità di realizzare eventuali pensiline o elementi di arredo a confine con le aree a Servizi e con la viabilità;
  - adeguamento del quadro sinottico relativo all’area a Servizi “Sr19a” del Distretto “DR2”;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano, verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77, l’atto amministrativo di adozione riporta i termini d’esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; la documentazione è completa di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/07/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/06/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Trofarello, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 09/05/2012, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Trofarello la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta